



Roma, 28/11/2012

Ufficio: DIR/MRT
Protocollo: 201200007727/A.G.
Oggetto: **Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche – Indicazioni del Ministero della salute e della Regione Liguria**
Circolare n. 8162
SS
CON 01
IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Concorso straordinario a sedi farmaceutiche:
il Ministero della salute e la Regione Liguria rispondono
alla Federazione degli Ordini.

In relazione a diverse e complesse questioni interpretative relative alla normativa in materia di concorso straordinario, questa Federazione, a fronte delle numerose sollecitazioni ricevute da parte di alcuni Presidenti degli Ordini provinciali e direttamente da parte di iscritti, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del bando della Regione Liguria, ha ritenuto di porre una serie di quesiti (all. 1) al Responsabile del procedimento indicato nello stesso bando e titolato, ai sensi della normativa vigente, a fornire i richiesti chiarimenti.

Contestualmente, la scrivente, anche a seguito dell'interrogazione parlamentare presentata dal Sen. Alfonso Andria sulle medesime tematiche (interrogazione n. 3-03142), ha reputato di porre analoghi quesiti (all. 2) al Ministero della salute, in ragione delle sue funzioni di coordinamento e raccordo.

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

In data 14 novembre u.s., la Regione Liguria ha risposto alla Federazione, con la nota che si trasmette in allegato (all. 3), precisando che:

- 1) con riferimento al calcolo dei punteggi, in particolare per la partecipazione in forma associata, occorre far rinvio al comma 4 dell'articolo 8 del bando di concorso e *“ogni ulteriore valutazione di dettaglio è rimessa alla commissione di concorso, la quale stabilirà i propri criteri nel rispetto delle norme vigenti”*.

In proposito, è opportuno ricordare che la Regione Lombardia, il cui bando contiene la medesima formulazione della Regione Liguria (*“In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce”*), in un chiarimento pubblicato sul proprio sito web (http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213530743519&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213529299826&pagename=DG_SANWrapper), ha precisato che *“i candidati verranno considerati singolarmente e i loro punteggi singoli verranno sommati, fino al massimo previsto dalle singole voci (es. servizio, laurea, pubblicazioni ecc.) previste dal DPCM. Es: se un candidato ha come punteggio di servizio calcolato SINGOLARMENTE, di 10, un altro 9, il totale per l'associazione sarà 19. Se un candidato ha come punteggio di servizio 20 e un altro 25, il calcolo per l'associazione sarà 35, poiché il massimo previsto per i titoli di servizio è 35. Altrettanto, per esempio, per il voto di laurea: se un candidato ha diritto a 3 punti e un altro a 1, il totale per l'associazione sarà 4; se un candidato ha diritto a 4 punti e un altro a 3 punti, il punteggio per l'associazione sarà comunque 5, che è il massimo previsto.”*

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia, il limite dei venti anni per il calcolo del punteggio applicabile ai titoli relativi all'esercizio professionale, per quanto attiene alla gestione associata, si applica a ciascuno dei candidati con la conseguenza che il punteggio riportato nei venti anni a titolo individuale andrà sommato a quello degli altri partecipanti associati, per determinare il punteggio complessivo dell'associazione, fermo restando il tetto dei 35 punti; nella valutazione dei titoli di studio, i singoli punteggi dei candidati associati si sommano per ciascuna voce (voto di laurea in farmacia o in CTF - seconda laurea in chimica, scienze biologiche, medicina o veterinaria - specializzazioni universitarie, borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o CTF - seconda laurea in CTF - pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame - idoneità in un precedente concorso - idoneità nazionale a farmacista dirigente - voto di abilitazione e altri titoli in materia di aggiornamento professionale), nel rispetto del relativo limite massimo;

- 2) in merito ai requisiti di partecipazione, l' idoneità non assurge a requisito di partecipazione al concorso straordinario;
- 3) anche per la valutazione dei punteggi e delle relative maggiorazioni da attribuire ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia, la risposta è rinvenibile al comma 7 dell' art. 8 del bando, che recita *“all' attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all' art. 9 della Legge 221/1968”*.

In data 26 novembre u.s., è pervenuta la risposta del Capo dell' Ufficio Legislativo del Ministero della salute, Cons. Michele Pandolfelli (all. 4) e, in proposito, si evidenzia quanto segue:

- a) con riferimento al quesito riguardante l' idoneità, a giudizio del Ministero, *“la stessa non è inclusa fra i requisiti di partecipazione al concorso né dalla disciplina specifica del concorso straordinario contenuta nell' articolo 11 più volte richiamato, né dalla disciplina che regola i concorsi ordinari. Non può neppure ritenersi che il requisito dell' idoneità, non richiesto ai fini della partecipazione al concorso, rilevi al momento dell' assegnazione della farmacia ai vincitori che hanno partecipato in forma associata, per effetto del disposto dell' articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362”*;
- b) per quanto riguarda, invece, i farmacisti (partecipanti in forma individuale o in forma associata) che non risultino vincitori delle farmacie messe a concorso, essi non potranno conseguire l' idoneità mediante la partecipazione al concorso straordinario, in quanto, in base alla normativa vigente, l' idoneità si consegue con il raggiungimento di un determinato punteggio nella prova attitudinale, che non è prevista nel concorso straordinario;
- c) il Dicastero ha fornito altresì un' indicazione in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, affermando che la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto dell' art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall' art. 7 della L. 362/1991; l' interpretazione ministeriale comporta che gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l' accettazione dell' assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 della L. 475/1968); inoltre, qualora un socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma individuale o associata, sarà tenuto ad uscire dalla società prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia (art. 8 della L. 362/1991);

d) per quanto riguarda il quesito relativo alle modalità di calcolo dei punteggi per i titoli, il Ministero ha ritenuto di dover fare rinvio alle scelte già operate dai competenti organi regionali con le formulazioni incluse nei bandi di concorso.

La Federazione degli Ordini, pertanto, richiama l'attenzione in merito a quanto già segnalato al precedente punto 1, relativo alla risposta della Regione Liguria.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

All. 4